

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0195/2002

28 maggio 2002

RELAZIONE

sulla riforma del regolamento per quanto riguarda l'immunità parlamentare
(articolo 6)
(2001/2237(REG))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Andrew Nicholas Duff

INDICE

Pagina

PAGINA REGOLAMENTARE	4
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO	5
PROPOSTA DI DECISIONE	13
MOTIVAZIONE	14
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO	20

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 15 novembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito le proposte di modifica sulla riforma del regolamento per quanto riguarda l'immunità parlamentare (articolo 6) alla commissione per gli affari costituzionali per l'esame di merito (2001/2237(REG)).

Nella seduta del 28 novembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la questione per parere anche alla commissione giuridica e per il mercato interno.

Nella riunione del 12 novembre 2001 la commissione per gli affari costituzionali aveva nominato relatore Andrew Nicholas Duff.

Nelle riunioni del 21 febbraio 2002, 27 marzo 2002, 17 aprile 2002 e 23 maggio 2002 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di decisione con 26 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giorgio Napolitano (presidente), Jo Leinen, Ursula Schleicher e William Abitbol (vicepresidenti), Andrew Nicholas Duff (relatore), Teresa Almeida Garrett, Pervenche Berès (in sostituzione di Enrique Barón Crespo), Georges Berthu, Jean-Louis Bourlanges (in sostituzione di François Bayrou), Carlos Carnero González, Richard Corbett, Gianfranco Dell'Alba (in sostituzione di Olivier Dupuis), Lone Dybkjær, Francesco Fiori (in sostituzione di Luigi Ciriaco De Mita pursuant a norma dell'articolo 152, paragrafo 2 del regolamento), Monica Frassoni, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Daniel J. Hannan, The Lord Inglewood, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Neil MacCormick (in sostituzione di Johannes Voggenhuber), Hanja Maij-Weggen, Hans-Peter Martin, Iñigo Méndez de Vigo, Gérard Onesta, Reinhard Rack (in sostituzione di Giorgos Dimitrakopoulos), Willi Rothley (in sostituzione di Jean-Maurice Dehousse), Mariotto Segni, Antonio Tajani, Margrietus J. van den Berg (in sostituzione di Olivier Duhamel) e Paavo Väyrynen (in sostituzione di Paolo Costa).

Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno è allegato.

La relazione è stata depositata il 28 maggio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1 Articolo 6

Revoca dell'immunità

1. Ogni richiesta diretta al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

1 bis. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

1 ter. In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga limitata la sua libertà di circolazione in evidente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

2. La commissione competente esamina le richieste di revoca senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate.

3. La commissione può chiedere all'autorità che ha presentato la richiesta di

Immunità parlamentare

-1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento mira principalmente a sostenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e a garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

revoca tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per farsi un'idea precisa circa l'opportunità di revocare l'immunità. Il deputato interessato è ascoltato, se lo desidera, e può produrre tutti i documenti o altri elementi scritti di giudizio che ritiene idonei ai fini della determinazione di detta opportunità. Se è detenuto, può farsi rappresentare da un altro deputato.

4. La relazione della commissione contiene una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità. Tuttavia, qualora la richiesta di revoca si articoli in vari capi di accusa, ciascuno di questi può essere oggetto di una proposta di decisione separata. La relazione della commissione può proporre in via eccezionale che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misurapprivativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

Quando la richiesta di revoca dell'immunità comporta la possibilità di obbligare il deputato a comparire in qualità di testimone o esperto privandolo della sua libertà, la commissione

- si accerta, prima di proporre la revoca dell'immunità, che il deputato non sarà obbligato a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare, ovvero che potrà deporre per iscritto o in un'altra forma che non renda difficoltoso l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato;

- raccoglie informazioni sull'oggetto della testimonianza, per evitare che il deputato sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in

virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

5. In nessun caso la commissione si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

6. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore o contro ciascuna delle proposte di revoca o di mantenimento dell'immunità.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 122, il deputato la cui immunità forma oggetto di una richiesta di revoca non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni dopo la discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione unica su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria.

7. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato sulle deliberazioni giudiziarie adottate in caso di revoca dell'immunità parlamentare. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna.

8. Nel caso in cui un deputato sia arrestato o sottoposto a procedimento penale in

seguito a delitto flagrante, qualsiasi altro deputato può chiedere la sospensione del procedimento iniziato o dello stato di detenzione.

Il Presidente fa uso di tale diritto quando la detenzione o il procedimento sono volti a far comparire il deputato come testimone o esperto contro la sua volontà e senza che sia stata previamente revocata la sua immunità.

I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono integrati con modifiche nel nuovo articolo 6 (cfr. emendamento 2).

Motivazione

Il paragrafo -1 fissa l'obiettivo principale del Parlamento di mantenere un sistema di privilegi e immunità. Il paragrafo 1 stabilisce che può esistere più di un'autorità nazionale competente. (La frase soppressa si applica soltanto alla motivazione inglese). Il paragrafo 1 bis introduce la possibilità di una difesa dell'immunità. Il paragrafo 1 ter consente al Presidente di prendere un'iniziativa in circostanze eccezionali.

Emendamento 2 Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Procedure in materia di immunità

1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dell'immunità e dei privilegi.

3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i

documenti o altri elementi di giudizio scritti che ritiene idonei. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

4. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

5. Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto non è necessario richiedere la revoca dell'immunità, a condizione che

- il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare ovvero che possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non renda difficoltoso l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato;

- il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

6. Nei casi concernenti la difesa di un privilegio o di un'immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le

debite conclusioni.

7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità in questione e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli/le sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

8. Qualora la relazione si limiti alla conclusione che, sulla base degli elementi in possesso della commissione competente, si è potuta appurare solo una presunzione di reato, la posizione ne fa menzione e invita l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

9. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 122, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni dopo la discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione unica su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria.

10. Il Presidente comunica

immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

11. Allorché il Presidente si avvale dei poteri conferitigli dall'articolo 6, paragrafo 4, la commissione competente prende atto dell'iniziativa del Presidente nella sua successiva riunione. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.

12. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza.

13. La commissione, previa consultazione degli Stati membri, può redigere un elenco indicativo delle autorità degli Stati membri competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato.

14. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata di tali privilegi o immunità è trattata in conformità delle norme che precedono.

Motivazione

Questa nuova disposizione fissa le procedure che la commissione giuridica deve seguire nel caso di richieste di revoca o di difesa delle immunità e dei privilegi dei deputati conformemente all'articolo 6. Il paragrafo 7 introduce il principio che la commissione può formulare un parere motivato sulla competenza dell'autorità nazionale in questione. Il paragrafo 13 permette alla commissione di consultare gli Stati membri per la redazione di un elenco indicativo di autorità competenti.

PROPOSTA DI DECISIONE

Decisione del Parlamento europeo sulla riforma del regolamento per quanto riguarda l'immunità parlamentare (articolo 6) (2001/2237(REG))

Il Parlamento europeo,

- viste le modifiche proposte al proprio regolamento,
 - vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 25 ottobre 2001,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0195/2002),
1. decide di modificare il proprio regolamento nel modo sopra indicato;
 2. decide che le modifiche che precedono entrino in vigore il giorno successivo alla loro approvazione;
 3. stabilisce di modificare ulteriormente tali disposizioni una volta che sia stato adottato lo statuto dei deputati;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la decisione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione per informazione.

MOTIVAZIONE

1. L'obiettivo della presente relazione è rivedere l'articolo 6 del regolamento del Parlamento per quanto riguarda la revoca dell'immunità dei deputati. In particolare, essa tratta le seguenti questioni che sono sorte in seguito a recenti casi:

- il concetto di "autorità competente" di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
- l'idonea procedura per la verifica della competenza dell'autorità che trasmette domanda di revoca dell'immunità di un deputato su cui incombe un procedimento,
- la procedura che il Parlamento deve seguire nell'esaminare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato,
- la procedura da adottare quando il Parlamento debba confermare l'immunità parlamentare di un deputato.

La natura del privilegio parlamentare

2. È importante ricordare che al giorno d'oggi l'obiettivo del privilegio e dell'immunità parlamentari è di garantire la giusta dignità, efficienza e indipendenza dell'organo legislativo, e non di proteggere singoli individui da un giusto processo. Nel XIX secolo l'immunità è stata sviluppata in particolare per proteggere i ministri del governo dalle persecuzioni dei monarchi, ma nel corso del tempo la *raison d'être* è cambiata¹.

3. Nel contesto dell'Unione europea, l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976 stabilisce che la base su cui poggia l'immunità di un deputato al Parlamento europeo è il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1965, i cui articoli principali recitano:

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano:

- (a) *sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;*
- (b) *sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.*

¹ Dr. Richard Wurbs, *Regelungsprobleme der Immunität und der Indemnität in der parlamentarischen Praxis*, Berlino, Dunker & Humblot, 1988, pagg. 23 e segg.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

4. Dall'introduzione delle elezioni dirette a suffragio universale nel 1979, i deputati al Parlamento europeo non sono più delegati dei parlamenti nazionali e il moderno Parlamento europeo è ormai un Parlamento sovrano che gode di autonomi poteri legislativi e di bilancio assai significativi. La base giuridica del 1965 appare ormai poco coerente, inadeguata e obsoleta. Il Parlamento farebbe bene a cercare di includere una nuova e chiara asserzione dei privilegi e delle immunità nel proposto Statuto dei deputati (relazione ROTHLEY), che ripristinerebbe la natura della tutela garantita ai deputati, ribadendo nel contempo il diritto costituzionale del Parlamento a decidere in materia. Ciò servirebbe inoltre a chiarire le questioni dei privilegi e delle immunità per le autorità giudiziarie degli Stati membri e il grande pubblico.

5. Inoltre, la delegazione parlamentare alla Convenzione costituzionale sul futuro dell'Unione dovrebbe avanzare idonee proposte per la revisione del protocollo del 1965. I termini di un'eventuale base statutaria modificata del privilegio parlamentare dovrebbero quindi riflettersi in una revisione dello Statuto dei deputati.

6. In particolare, l'articolo 10 del protocollo appare insufficiente poiché stabilisce due diversi regimi – uno nazionale e l'altro europeo – e non tratta assolutamente della procedura. I parlamenti degli Stati membri, da parte loro, non forniscono al Parlamento europeo una base comprensiva o coerente su cui esso possa costruire il proprio sistema di immunità, garantendo pari trattamento a tutti i suoi deputati. Vi è una grande diversità fra Stati membri per quanto riguarda base giuridica, portata, durata, procedura e prassi¹. Inoltre, ciò che potrebbe applicarsi per i deputati nazionali all'interno dei rispettivi paesi non crea e non potrebbe creare un precedente per i deputati al PE in uno Stato membro diverso dal proprio. Per queste ragioni, lo sviluppo dell'immunità a livello europeo per analogia con l'immunità parlamentare nazionale non sembra dare frutti.

Problemi con il regolamento

7. L'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento, riguardante la “revoca dell'immunità”, recita:

Ogni richiesta diretta al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

8. La presente formulazione elude il problema di chi sia l'”autorità competente” di uno Stato

¹ *Norme sull'immunità parlamentare all'interno del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea*, Centro europeo di ricerca e documentazione parlamentare, Bruxelles, 2001.

membro. L'impianto attuale dell'Unione europea non le consente di essere trattata come un'organizzazione internazionale tradizionale da parte dei suoi Stati membri con un unico punto di contatto ufficiale. In effetti, le caratteristiche federali dell'Unione consentono, e addirittura incoraggiano, un'ampia gamma di contatti diretti tra le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri e delle istituzioni UE¹. Alcuni di questi contatti rimangono al di sotto del livello di governo nazionale. L'incremento delle regioni autonome con i loro parlamenti che godono di propri poteri legislativi crea circostanze in cui, ad esempio, un ministro della giustizia o un ministro degli esteri nazionale potrebbe essere spinto a non trasmettere una legittima richiesta di revoca di immunità proveniente da una competente autorità provinciale.

9. Il Parlamento europeo gode in effetti di una pluralità di relazioni con le autorità competenti degli Stati membri. I governi nazionali non esercitano il monopolio delle relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, e la rapida maturazione del Parlamento europeo, sostenuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha complicato e approfondito il ruolo dei deputati al Parlamento europeo (come dimostra anche il rapido aumento del numero dei casi di immunità). Per i tribunali e gli organi inquirenti nazionali il Parlamento europeo non è un "organo straniero"². Il Parlamento non dovrebbe pertanto porre ostacoli sulla strada della giurisdizione nazionale, se non quando essi siano giustificati con tutta evidenza dalla necessità di proteggere la propria indipendenza in quanto organo legislativo i cui membri svolgono in modo imparziale il loro ruolo di rappresentanti eletti.

10. Ovviamente, gli Stati membri non solo sono vincolati dal protocollo sui privilegi e le immunità, che ha lo status di atto legislativo di rango primario della Comunità europea, ma sono altresì tenuti al rispetto del regolamento del Parlamento, approvato ai sensi dell'articolo 199 del TCE. Il mancato rispetto del regolamento può dare adito a un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia³. Come ha sottolineato l'avvocato generale Darmon nella causa *Wybot v. Faure*, riferendosi all'articolo 10 del protocollo:

“Questa disposizione, in effetti, rinvia al diritto interno soltanto per la definizione sostanziale dell'immunità del deputato europeo. Essa istituisce un regime di immunità differenziato a seconda della cittadinanza del parlamentare quando egli è processato nel proprio paese, ma comune ogni volta che l'azione penale sia promossa in uno Stato membro di cui egli non è cittadino. (...)

È dunque nell'ambito di tale diritto che va ricercato il significato da dare all'espressione 'per la durata delle sessioni dell'Assemblea'.

L'articolo 10 non fornisce alcuna precisazione a questo riguardo. Bisogna dunque rifarsi al potere di organizzazione interna riconosciuto dai trattati all'Assemblea⁴.”

¹ Per esempio, l'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia prevede che le richieste di pronuncia pregiudiziale siano inviate dai tribunali nazionali direttamente alla Corte europea.

² Qui il rapporto dell'Unione europea con i suoi Stati membri è sostanzialmente diverso da quello del Consiglio d'Europa; in quest'ultimo caso, ad esempio, la richiesta di revoca dell'immunità degli onorevoli BERLUSCONI e DELL'UTRI al Presidente dell'Assemblea parlamentare da parte delle Corti spagnole è stata presentata in modo appropriato attraverso il ministero degli Affari esteri.

³ Per esempio, causa 68/86 *Ormoni* [1988].

⁴ Causa 149/85, *Wybot v. Faure*, [1986] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, pag. 2398.

11. Ne consegue che il parere di un governo di uno Stato membro, che il Parlamento lo richieda o meno, sulla competenza delle autorità dello stesso Stato membro è un elemento da tenersi in considerazione. Un simile parere non può però essere considerato vincolante per il Parlamento, che ha autonomia in materia e può utilizzarla a propria discrezione. Il Parlamento può, per esempio, ritenere che un Tribunale il quale abbia il diritto di presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del Parlamento nazionale dovrebbe avere altresì il diritto di richiedere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo. Una posizione di questo tipo potrebbe naturalmente essere impugnata in tribunale, e la Corte di giustizia europea avrebbe l'ultima parola in materia. Il principio che conta in questo caso è che i termini utilizzati nelle disposizioni del diritto comunitario devono essere interpretati in modo autonomo e non facendo riferimento a un qualsivoglia ordinamento giuridico nazionale. La Corte di giustizia l'ha così sottolineato per quanto riguarda l'articolo 10 del Protocollo nella sua sentenza nella causa *Wybot v. Faure*:

“12. Va osservato, a tal proposito, che il citato articolo 10 fa espressamente riferimento alla nozione di sessione del Parlamento europeo. Ne consegue che il riferirsi ad una legislazione nazionale per interpretare questa nozione è incompatibile non soltanto con la lettera del Protocollo, ma con l'oggetto stesso della norma, che tende ad assicurare l'immunità per uno stesso periodo a tutti i deputati europei, a prescindere dalla loro cittadinanza.

“13. In base alle considerazioni precedenti, va dunque ritenuto che la durata delle sessioni del Parlamento europeo non può essere stabilita che a norma del diritto comunitario”¹.

Definizioni di "autorità competente"

12. Sembrerebbe che l'espressione "autorità competente" sia stata originariamente inclusa dal Parlamento nel suo regolamento senza la consulenza o l'assenso degli Stati membri. Il concetto sotteso a tale formulazione è che ciascuno Stato membro ha una (e solo una) autorità competente, e che l'identità di tale autorità è al contempo nota e consolidata. Come dimostra tuttavia il caso BERLUSCONI/DELL'UTRI, tale punto di partenza è errato, almeno per quanto riguarda la Spagna. L'attuale formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1 sembra pertanto troppo restrittiva in quanto non rispecchia la realtà dell'intero complesso di relazioni fra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra.

13. A tutt'oggi vi sono state circa cento richieste di revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo². I precedenti esistenti evidenziano notevoli varianti per quanto riguarda non solo la *fonte* della richiesta di revoca dell'immunità giuridica, ma anche le modalità di *trasmissione* al Parlamento europeo. Nel caso della Spagna, per esempio, in passato il Parlamento europeo ha accolto richieste non solo del ministro della Giustizia, ma anche della Corte suprema³. La precisa definizione di autorità competente in Spagna rimane controversa

¹ Ibidem, pag. 2391.

² Vedi il documento della DG IV *Demandes de levée de l'immunité parlementaire des membres du Parlement européen examinées depuis la 1ère législature jusqu'en février 2001*, 5 aprile 2001.

³ Entrambi i casi riguardano l'on. RUIZ-MATEOS; il primo è stato trasmesso dalla rappresentanza

almeno secondo il Presidente della Corte suprema.

14. Inoltre, il preciso ruolo del Presidente del Parlamento europeo nel trattare le richieste di revoca dell'immunità non è specificato in nessuna sede. E' giusto presumere che il Presidente debba verificare l'idoneità dell'autorità nazionale? Cosa dovrebbe fare il Presidente se la questione si rivelasse in pratica inverificabile?

15. Sembra esservi spazio per compiere una distinzione più chiara fra il ruolo del Presidente, da un lato, e quello della commissione giuridica, dall'altro. È certamente giusto e opportuno che il Presidente del Parlamento, ricevuta una richiesta, eserciti una certa discrezionalità nel verificare l'autenticità della competenza dell'organismo che presume di poter richiedere la revoca dell'immunità. L'esercizio di tale discrezionalità non dovrebbe tuttavia indurre il Presidente a formulare un giudizio preliminare sulla sostanza del caso in questione. In altre parole, egli o ella dovrebbe cercare di verificare che la richiesta provenga da dove deve provenire e non, invece, da un organo che evidentemente non ha alcun titolo al riguardo. Spetta comunque alla commissione competente determinare la ricevibilità di ogni autentica richiesta di revoca dell'immunità. Il Parlamento europeo deve sempre rispettare, e mostrare di rispettare, la natura giudiziaria del processo.

Conferma dell'immunità

16. Da ultimo, e a mo' di contraltare rispetto alla questione della revoca dell'immunità, accade talvolta che un deputato stesso, nel corso di una procedura giudiziaria a suo carico, chieda al Parlamento di revocargli l'immunità¹. Potrebbe darsi, inoltre, che un tribunale nazionale per omissione non chieda al Presidente del Parlamento la revoca dell'immunità di un deputato prima di procedere con la causa. In tali circostanze l'articolo 6, paragrafo 1, nella sua attuale formulazione, è chiaramente inadeguato. Attualmente, il Parlamento non ha alcun potere di intervenire nel giudizio di un deputato senza la buona volontà (e il rapido intervento) delle autorità dello Stato membro in questione. Nel contesto di una riforma del sistema di privilegi e delle immunità il Parlamento dovrebbe quindi esaminare l'opportunità di adottare una procedura che consenta al Presidente di stabilire dinanzi a un tribunale l'esistenza e la conferma dell'immunità di un membro, se necessario in caso d'emergenza. Il Parlamento dovrebbe essere in grado di segnalare a un tribunale che è tenuto a tenere in considerazione l'immunità di un deputato.

Alcuni elementi di riforma

17. Un aspetto della riforma della procedura dovrebbe essere quello di invitare i governi degli Stati membri a specificare esattamente quali siano legalmente la loro autorità o le loro autorità competenti. Per alcuni di essi elaborare un elenco di questo genere non costituirebbe un problema, altri, come abbiamo visto, potrebbero avere qualche difficoltà in più. In ogni

permanente spagnola il 22 febbraio 1990, il secondo direttamente dal Presidente della Corte suprema il 3 marzo 1992.

¹ Si tratta in particolare del caso italiano, che è soggetto a un progetto di relazione specifico di Sir Neil MACCORMICK destinato alla commissione giuridica.

caso, l'elenco potrebbe essere tuttavia indicativo anziché definitivo, poiché il fatto che il Parlamento intenda o meno dichiarare ricevibile una richiesta di revoca dell'immunità deve essere deciso dal Parlamento stesso, e resta in ogni caso sempre soggetto al controllo della Corte di giustizia e, in altre circostanze, a una denuncia amministrativa al Mediatore.

18. Il Parlamento dovrebbe inoltre essere tenuto a formulare e definire il proprio mandato alla commissione giuridica e a pubblicare, quale parte del regolamento (proposta di nuovo articolo 6 bis) degli orientamenti sul modo in cui la commissione intenda esaminare le richieste di revoca o conferma dell'immunità, oltre a una dichiarazione dei criteri per il loro accoglimento. Questa proposta attribuisce con fermezza alla commissione giuridica il dovere di considerare ciascun caso come un caso a sé stante, compresa la possibilità di chiedere ulteriori informazioni o spiegazioni allo Stato membro in questione. La commissione dovrebbe poter consultare gli Stati membri per quanto riguarda la redazione di un elenco indicativo, non definitivo di autorità nazionali competenti ed essere in grado di trasmettere all'Aula un parere motivato sul merito del caso in questione. L'Aula deciderà quindi al riguardo.

19. Questa proposta permette un certo chiarimento, ma anche una formalizzazione delle procedure che disciplinano l'immunità dei deputati al Parlamento europeo. Essa dovrebbe pertanto soddisfare il requisito del Tribunale di primo grado secondo il quale tutte le decisioni sullo status di un deputato al Parlamento europeo dovrebbero essere oggetto di un'adeguata procedura¹.

20. Vari deputati hanno posto l'interrogativo dell'eventuale sanzione che il Parlamento deve imporre ad un tribunale nazionale che decida di ignorare, deliberatamente o per altri motivi, l'immunità parlamentare di un deputato. Attualmente il Parlamento deve invitare la Commissione ad intervenire per suo conto a titolo dell'articolo 226 TCE. La Convenzione costituzionale potrebbe esaminare l'opportunità di rafforzare l'autonomia di accesso alla Corte di giustizia del Parlamento per quanto riguarda i suoi privilegi e immunità.

¹ Causa *LE PEN v. Parlamento*, T-353/00, Racc. (2001) II, pag. 128 e segg.

16 aprile 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla riforma del regolamento: in merito all'immunità parlamentare (art. 6)
(2001/2237(REG))

Relatrice per parere: Ana Palacio Vallelersundi

PROCEDURA

Nella riunione del 6 novembre 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice per parere Ana Palacio Vallelersundi.

Nelle riunioni del 21 novembre 2001, 27 marzo e 16 aprile 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 29 voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), Ana Palacio Vallelersundi (relatrice per parere), Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Ward Beysen, Brian Crowley, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Othmar Karas, Pii-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam, Rainer Wieland, Joachim Wuermeling, Matti Wuori, Stefano Zappalà, Renzo Imbeni (in sostituzione di Carlos Candal) e Hannes Swoboda (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La vostra relatrice concorda con l'approccio adottato dal relatore della commissione responsabile per il merito. Ritiene, tuttavia, sia meglio non confondere le disposizioni sulla revoca dell'immunità, di cui all'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità, con le disposizioni sul mantenimento o a difesa dei privilegi e delle immunità dei deputati, in particolare ai sensi dell'articolo 9 del protocollo.

La vostra relatrice propone altresì di aggiungere alla proposta di risoluzione un paragrafo affinché sia chiaro che gli emendamenti all'articolo 6 possono essere applicati solo dopo l'elaborazione e l'approvazione da parte del Parlamento di un allegato che specifica la procedura da seguire. Ritiene infine, vista l'importanza della questione, che una commissione apposita dovrebbe essere responsabile dei privilegi e delle immunità in occasione della prossima revisione dell'allegato VI al regolamento.

EMENDAMENTI

La commissione per giuridica e per il mercato interno invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo esistente

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Articolo 6, paragrafo 1

1. Ogni richiesta diretta al Presidente **dall'**autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

1. Ogni richiesta diretta al Presidente **da un'**autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente. ***L'allegato N riporta nei dettagli le procedure che la commissione responsabile deve seguire.***

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe riguardare unicamente la revoca dell'immunità ai sensi dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità.

Emendamento 2 Articolo 6, paragrafo 2

2. La commissione competente esamina le richieste di revoca senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate.

Soppresso

Motivazione

Tale testo figurerà nel nuovo allegato.

Emendamento 3
Articolo 6, paragrafo 3

3. La commissione può chiedere all'autorità che ha presentato la richiesta di revoca tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per farsi un'idea precisa circa l'opportunità di revocare l'immunità. Il deputato interessato è ascoltato, se lo desidera, e può produrre tutti i documenti o altri elementi scritti di giudizio che ritiene idonei ai fini della determinazione di detta opportunità. Se è detenuto, può farsi rappresentare da un altro deputato.

Soppresso

Motivazione

Tale testo figurerà nel nuovo allegato.

Emendamento 4
Articolo 6, paragrafi 4 e 5

4. La relazione della commissione contiene una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità. Tuttavia, qualora la richiesta di revoca si articoli in vari capi di accusa, ciascuno di questi può essere oggetto di una proposta di decisione separata. La relazione della commissione

2. La commissione *adotta* una decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità. *Essa può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità in questione e sulla ricevibilità della richiesta, ma non può in nessun caso pronunciarsi sulla colpevolezza o meno del deputato né*

può proporre in via eccezionale che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

Quando la richiesta di revoca dell'immunità comporta la possibilità di obbligare il deputato a comparire in qualità di testimone o esperto privandolo della sua libertà, la commissione

Soppresso

- si accerta, prima di proporre la revoca dell'immunità, che il deputato non sarà obbligato a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare, ovvero che potrà deporre per iscritto o in un'altra forma che non renda difficoltoso l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato;

Soppresso

- raccoglie informazioni sull'oggetto della testimonianza, per evitare che il deputato sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

Soppresso

5. In nessun caso la commissione si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

Motivazione

L'emendamento chiarisce il ruolo della commissione competente. Il nuovo allegato deve tenere conto delle disposizioni soppresse.

Emendamento 5

3 bis. Qualsiasi richiesta diretta al Presidente in difesa dei privilegi o delle immunità conferiti dal relativo protocollo, e in particolare ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, nonché qualsiasi richiesta formulata al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro sul campo di applicazione di tali privilegi e immunità, viene notificata alla commissione responsabile delle questioni relative ai privilegi e alle immunità.

La commissione elabora una posizione al riguardo destinata a essere presentata in plenaria, a norma delle disposizioni di cui all'allegato N. Detta posizione può limitarsi a constatare l'esistenza di un caso prima facie e a una richiesta di ulteriori dettagli.

Motivazione

È logico prevedere una disposizione specifica per il caso in cui al Parlamento venga chiesto di difendere i privilegi e le immunità dei deputati. Sembra perciò adeguato operare una distinzione fra il caso in cui un deputato o il suo legale cerchi di sostenere un privilegio o un'immunità e quello in cui un'autorità competente di uno Stato membro richieda chiarimenti sul campo di applicazione dell'immunità, ad esempio, ai sensi dell'articolo 9.

Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 6

6. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore o contro ciascuna delle proposte di revoca o di mantenimento dell'immunità.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 122, il deputato **la** cui immunità **forma** oggetto

4. La relazione **o la posizione** della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore o contro ciascuna delle proposte di revoca o di mantenimento dell'immunità **o in difesa di un privilegio o di un'immunità specifici.**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 122, il deputato **i** cui **privilegi o** immunità **sono**

di una richiesta di revoca non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni dopo la discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione unica su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria.

oggetto **della relazione o della posizione** non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni dopo la discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione unica su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria.

Motivazione

Sembra opportuno operare una distinzione fra il caso in cui è stata presentata la richiesta di revoca dell'immunità o di un privilegio e quello in cui la richiesta è stata effettuata per mantenere privilegi e immunità.

Emendamento 7 Articolo 6, paragrafo 7

7. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato sulle deliberazioni giudiziarie adottate **in caso di revoca dell'immunità parlamentare**. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna.

5. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento **al deputato interessato e** all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato sulle **misure adottate nell'ambito delle procedure relative e sulle** deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, **se del caso, dopo aver consultato la commissione responsabile.**

Motivazione

L'emendamento si giustifica da sé.

Emendamento 8 Articolo 6, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Conformemente all'articolo 186, lettera b), le disposizioni d'applicazione del presente articolo figurano in un allegato al Regolamento, che deve essere approvato

**dalla maggioranza dei deputati che
compongono il Parlamento.**

Motivazione

L'emendamento si giustifica da sé.

Emendamento 9
Allegato N (nuovo)

Allegato N

***Modalità per l'esame in seno alla
commissione competente delle richieste di
revoca e di informazioni a titolo
dell'articolo 6 del regolamento***

***Richieste di revoca dell'immunità ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1***

***1. La commissione competente esamina le
richieste senza indugio e nell'ordine in cui
sono state presentate.***

***2. La commissione può chiedere
all'autorità che ha presentato la richiesta di
revoca tutte le informazioni e tutti i
chiarimenti che ritiene necessari per
pronunciarsi sull'opportunità di revocare
l'immunità. Il deputato interessato è
ascoltato, se lo desidera, e può produrre
tutti i documenti o altri elementi di giudizio
scritti che ritiene idonei ai fini della
determinazione di detta opportunità. Può
farsi rappresentare da un altro deputato.***

***3. Qualora la richiesta di revoca
dell'immunità comporti vari capi d'accusa,
ciascuno di essi può essere oggetto di una
decisione distinta. La relazione della
commissione può proporre, a titolo
eccezionale, che la revoca dell'immunità si
riferisca esclusivamente alla prosecuzione
del procedimento penale senza che contro il
deputato possa essere adottata, finché non
si abbia sentenza passata in giudicato,
alcuna misura privativa o limitativa della
sua libertà o qualsiasi altra misura che gli***

impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

4. Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto non è necessario richiedere la revoca dell'immunità, a condizione che

- il deputato non sia tenuto a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare ovvero che potrà deporre per iscritto o in un'altra forma che non renda difficoltoso l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato;

- il deputato non sia tenuto a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

5. La commissione tratta la questione e i relativi documenti con la massima riservatezza.

Orientamenti relativi alle richieste di revoca dell'immunità parlamentare a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1

La commissione competente tiene conto dei seguenti orientamenti elaborati sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle norme consuetudinarie fissate e applicate dal Parlamento.

i. La decisione di revocare o meno l'immunità non deve essere influenzata da alcuna considerazione relativa all'appartenenza politica o alla nazionalità del deputato in questione.

ii. L'immunità parlamentare non costituisce un privilegio personale del deputato, bensì una garanzia di indipendenza del Parlamento e dei suoi membri nei confronti di altre autorità. Pertanto la data in cui si sono svolti i fatti presunti non riveste alcuna importanza e può essere antecedente o successiva all'elezione del deputato.

iii. La rinuncia all'immunità parlamentare da parte del deputato in questione non ha valore giuridico.

iv. I deputati godono dell'immunità parlamentare anche durante i periodi di interruzione delle sessioni. L'immunità parlamentare si applica a tutta la durata del mandato parlamentare e copre l'avvio del procedimento, le indagini preliminari, le misure d'esecuzione di precedenti sentenze, gli appelli e le richieste di revisione di una sentenza.

v. In alcun caso l'immunità è tolta qualora un deputato sia accusato di atti che rientrano nell'ambito della sua attività politica. Fra le altre considerazioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità è anche il fumus persecutionis, ovvero il sospetto fondato che un procedimento penale sia stato avviato nell'intento di nuocere politicamente al deputato (procedimenti basati su denunce anonime, richieste inoltrate molto tempo dopo i fatti contestati, ecc.) e capi d'accusa particolarmente gravi.

vi. Nell'esaminare i vari casi che le sono sottoposti, la commissione competente cerca di creare una nozione coerente di immunità parlamentare europea che, in generale, sia indipendente dalle procedure in vigore nei vari parlamenti nazionali, in modo da non accentuare le disparità fra i deputati di un solo e medesimo parlamento in funzione della loro nazionalità. A tal fine sarebbe opportuno appurare se in base alla legislazione applicabile in Stati membri diversi da quello da cui proviene il deputato i fatti contestatigli sarebbero soggetti a pene meno severe o addirittura considerati come un reato.

Richieste di protezione dei privilegi e delle immunità e richieste di informazioni sulla loro portata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3

6. Una richiesta di protezione dei privilegi e delle immunità può essere presentata da un

deputato o da un ex deputato. Qualsiasi richiesta di informazione sulla portata di tali privilegi o immunità deve essere presentata in conformità con le presenti disposizioni.

7. La commissione competente esamina tali richieste di protezione o di informazioni senza indugio e nell'ordine in cui le sono state presentate.

8. Nel caso sia di una richiesta di protezione che di una richiesta di informazioni, la commissione può chiedere all'autorità competente dello Stato membro in questione di fornire tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per farsi un'idea precisa. Il deputato interessato è ascoltato, se lo desidera, e può produrre tutti i documenti o altri elementi scritti di giudizio che ritiene idonei ai fini della determinazione di detta opportunità. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

9. Nel caso sia di una richiesta di protezione che di una richiesta di informazioni, la commissione presenta al Parlamento un progetto di posizione destinato all'autorità competente dello Stato membro in questione, in cui indica se le circostanze descritte costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e invita l'autorità competente a trarre le debite conclusioni .

10. Qualora la posizione elaborata per la plenaria si limiti alla conclusione che, sulla base degli elementi in possesso della commissione competente, si è potuta appurare solo una presunzione di reato, la

posizione ne fa menzione e invita l'autorità competente a trarre le debite conclusioni.

11. La commissione tratta la questione e i relativi documenti con la massima riservatezza.

[I passaggi sottolineati sono destinati a figurare in corsivo nella versione definitiva].

Motivazione

L'emendamento non richiede chiarimenti.

Emendamento 10

Paragrafo 1 bis della proposta di decisione (nuovo)

1 bis. incarica la commissione competente di elaborare un nuovo allegato al regolamento e di sottoporlo al Parlamento, poiché gli emendamenti formulati nella presente relazione possono essere applicati solo dopo l'approvazione di tale allegato;

Motivazione

L'emendamento si giustifica da sé.

Emendamento 11

Paragrafo 1 ter della proposta di decisione (nuovo)

1 ter. ritiene che, in occasione della revisione per la prossima legislatura dell'allegato VI al regolamento "Attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti", dovrebbe essere ricostituita la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le

immunità;

Motivazione

Occuparsi del regolamento, di privilegi e di immunità è compito importante e specifico di cui dovrebbe essere incaricata un'apposita commissione. Essa può essere di dimensioni relativamente ridotte e riunirsi ogniqualvolta sia necessario.